

De Bacanalibus qui foederatei esent.

Franca de Marini e il Senatus consultum de Bacchanalibus

La presentazione di un volume concepito per ricordare una studiosa di alto livello scientifico e di grande spessore umano, quale fu Franca de Marini, rappresenta un'occasione di dialogo non certo comune. Ci si trova infatti a discutere di contributi che hanno affrontato, attraverso percorsi differenti, i momenti più significativi della sua produzione, riconducendo così l'attenzione su temi centrali della nostra disciplina e fornendone altresì stimolanti chiavi interpretative.

Nello specifico, il mio intervento prende spunto dalla lettura del contributo di Francesca Lamberti *Gli interventi di urgenza del senato in età repubblicana*.

A sollecitare il mio interesse è stata soprattutto l'attenzione rivolta alle «riflessioni di de Marini sul *SC. de Bacchanalibus*»¹, esposte in un agevole volumetto contenente, come indica il sottotitolo, gli *Appunti dalla parte speciale del corso di Storia del diritto romano*, tenuto dalla studiosa genovese nell'anno accademico 1976-1977², un testo, intitolato *Il senato romano nella repressione penale* cui, non a torto, Francesca Lamberti ha negato il carattere prettamente isagogico³ che talvolta opere simili possono pur presentare.

Sin dalla lettura delle pagine iniziali, in forma di *avvertenza*, rilevano la volontà e la consapevolezza da parte di Franca de Marini di promuovere, anche a livello 'manualistico', lo studio di taluni «aspetti della repressione penale nel mondo antico in una prospettiva alternativa a quella tradizionale»⁴, attraverso – o meglio partendo, come sottolinea Francesca Lamberti – dall'analisi di alcuni testi chiave, quale appunto il *senatus consultum de Bacchanalibus*, che

* Questo contributo rielabora, con l'aggiunta di bibliografia essenziale e note, l'intervento svolto nell'ambito della tavola rotonda *Questioni di metodo* tenutasi il 19 aprile nell'Aula Magna storica dell'Università di Genova in occasione della presentazione del volume curato da Gloria Viarengo *Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti. Atti del Convegno (Genova, 9 settembre 2022)*, Torino 2023. Benché non abbia mai avuto la possibilità di incontrare Franca de Marini, ho, tuttavia, avuto modo di apprezzarne la profondità degli studi e di ricostruire nel mio immaginario la sua affascinante personalità attraverso le descrizioni offertemi dai colleghi in questi miei anni genovesi.

¹ F. Lamberti, *Gli interventi di urgenza del senato in età repubblicana*, in G. Viarengo (a c. di), *Franca de Marini Avonzo signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di Franca de Marini Avonzo (Genova, Aula Magna dell'Università, 9 settembre 2022)*, Torino 2023, 97.

² F. de Marini Avonzo, *Il senato romano nella repressione penale. Appunti dalla parte speciale del corso di Storia del diritto romano. Genova-Anno accademico 1976-77*, Torino 1977, 47 ss.

³ Lamberti, *Gli interventi di urgenza* cit. 96.

⁴ de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 1.

ben conosciamo, com'è noto, grazie al resoconto liviano⁵ e soprattutto in forma diretta per il tramite della *tabula* bronzea di Tiriolo⁶, rinvenuta in Calabria nelle montagne presso Catanzaro, sulla quale fu incisa una copia della delibera senatoria del 186 a.C., corredata da istruzioni esecutive per i magistrati; fonti storico-letterarie e fonti epigrafiche, dunque, che concorrono allo studio e all'interpretazione dell'attività senatoria in ambito criminale. La scelta richiama evidentemente l'approccio metodologico proprio di una parte della scienza romanistica, che vide tra i suoi massimi esponenti Vincenzo Arangio-Ruiz, il cui manuale di *Storia del diritto romano*, non a caso, era dalla de Marini richiesto per la preparazione della parte generale del corso⁷.

Franca de Marini fornisce ai suoi discenti la trascrizione del testo con la traduzione da lei stessa datane, ne rileva la grafia arcaizzante, che «sembra in qualche modo riflettere l'arcaismo del linguaggio formulare in uso nel senato dell'epoca»⁸, sottolinea come talune irregolarità stilistiche inducono a ritenere che «l'iscrizione non contiene il testo originale del senatoconsulto, ma un suo adattamento, e cioè la lettera che i consoli inviarono alle comunità italiche per comunicare loro le decisioni prese dal senato romano in ordine alle repressione dei Bacchanali»⁹, procede per singoli paragrafi ad esaminare il contesto storico

⁵ Liv. 39.8-19. Riferimenti anche in Cic. leg. 15. 37: *Quo in genere severitatem maiorum senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animadversioque declarat*; Val. Max. 6.3.7: *Consimili severitate senatus postea usus Sp. Postumio Albino Q. Marcio Philippo consulibus mandavit ut de his, quae sacris Bacchanalium incestu usae fuerant, inquirerent*. Tertull. apol. 6.7: *Etiam circa ipsos deos vestros quae prospecte decreverant patres vestri, idem vos obsequentissimi rescidistis. Liberum Patrem cum mysteriis suis consules senatus auctoritate non modo urbe, sed universa Italia eliminaverunt*; Firm. err. 6.9: *Imitatur te, Lycurge, et sobrium tuum institutum sequitur, nec a salutaribus tuis legibus exorbitat etiam consul noster Posthumius. Nam sicut in libris Annalibus invenimus, Bacchanaliorum scelera Ebutio quodam adolescente deferente detecta sunt. Erant adhuc in urbe Roma integri mores, nec quisquam peregrinas superstitiones dissolutis moribus appetebat: tunc nec senatus consuli nec leges Reipublicae nec consul legibus defuit. Sed investigatis omnibus, qui huius sacri scelerata commenta tradebant, contra omnes servos, immo Romanos quaestionis examine capitalis poena de senatus sententia decreta est*; Aug. civ. 6. 9: *Sic Bacchanalia summa celebrabantur insania; ubi Varro ipse confitetur a Bacchantibus talia fieri non potuisse nisi mente commota. Haec tamen postea displicuerunt senatui saniori, et ea iussit auferri*; 18.13: *et tamen eius velut dei nomine per immundos daemones Bacchanalia sacra vel potius sacrilegia sunt instituta, de quorum rabiosa turpitudine post tam multos annos sic senatus erubuit, ut in urbe Roma esse prohibere*.

⁶ FIRA.²I n. 30

⁷ de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 1: «Queste lezioni completano il programma del corso di Storia del diritto romano, la cui parte generale deve essere studiata sul manuale di Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli».

⁸ de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 47.

⁹ de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 48.

nel quale si inquadra la diffusione dei Baccanali, gli aspetti sociali e religiosi del fenomeno, e naturalmente l'inchiesta e la condanna alla pena capitale.

L'iscrizione di Tiriolo, e conseguentemente i paragrafi dedicati da Livio ai Baccanali, hanno da tempo impegnato la dottrina e a non pochi interrogativi si continua ancora a cercare di fornire risposte almeno plausibili¹⁰. Franca de Marini si inserisce in questa corrente; si pone domande e fornisce risposte attraverso interpretazioni e letture dei testi, che – per usare le parole di Francesca Lamberti – sono lucide, laiche¹¹, talvolta alternative altre volte adesive rispetto a posizioni consolidate.

Per quanto i riferimenti bibliografici siano scarni, è possibile tuttavia intuire, avendo naturalmente contezza della letteratura scientifica, le scelte di de Marini ed è proprio in relazione a due specifiche questioni che vorrei spendere alcune brevissime riflessioni.

Nella trattazione come anche nella traduzione proposta, de Marini sposa la tesi secondo la quale l'*incipit* del testo epigrafico *De Bacanalibus quei foederatei esent* allude agli alleati di Roma, che sarebbero definiti *foederatei*, cioè i popoli dell'Italia legati da un *foedus* ai Romani; questa infatti la traduzione proposta: «intorno ai baccanali, per quanto riguarda gli alleati, decisero di proclamare quanto segue»¹².

Bisogna, tuttavia, rilevare come questa interpretazione del testo sia alternativa ad un'altra tesi proposta da Theodor Mommsen¹³ e seguita e approfondita da Lucia Fronza nel 1947¹⁴ e successivamente nel 1976 da Hartmut Galste-

¹⁰ Riferimenti bibliografici in Lamberti, *Gli interventi di urgenza del senato* cit. 96 nt. 9 e 99 nt. 19.

¹¹ Lamberti, *Gli interventi di urgenza* cit. 99.

¹² de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 5.

¹³ Th. Mommsen, *Le droit public romain* I, Paris 1893¹⁰, 284 nt. 1; Id. *Le droit pénal romain* III, Paris 1907, 207 (dove si cita): «La dissolution de sociétés qui violent ou semblent violer cette prescription a dû être assez souvent ordonnée; une mesure de ce genre prise en 568/186 contre toutes les associations formées pour le culte de Bacchus (*foederatei*), non seulement pour le peuple romain, mais pour toute l'Italie, nous prouve que des catégories entières de sociétés ont aussi été interdites».

¹⁴ L. Fronza, *De Bacanalibus* in *Annali Triestini* 17, 1946-1947, 214-15: «Mi pare pertanto che al termine *foederatei* della linea 3 debba darsi un significato specifico e precisamente, a mio avviso, quello di associati clandestini con scopi contrari agli interessi dello stato. Purtroppo, il termine non si trova usato altrove con questo significato, ma attestano tuttavia a favore di questa mia interpretazione vari elementi: anzitutto il fatto che *foedus* è detta da Cicerone la *coniuratio* di Catilina, e *coniuratio* da Livio sono detti i *Bacchanalia*; poi, l'uso del verbo *foedero* presso gli scrittori cristiani, con il significato ormai costante di associarsi con scopi illeciti. Ritengo pertanto di poter verosimilmente identificare nei *foederati* della riga 3 della tavola i cultori clandestini di Bacco, indipendentemente dalla loro condizione politica. Che i *De Bacanalibus foederatei* possano intendersi come compagni di culto mi appare poi ancora confermato dal passo di Livio: *ne quis qui Bacchis initiatus esset, coisse aut convenisse sacrorum causa velit*».

rer¹⁵ e nel 1984 da Felice Costabile¹⁶, secondo cui i *foederatei* sarebbero i *coniurati*, cioè gli adepti ai culti bacchici legati fra loro da un *foedus*, inteso come un patto consociativo consacrato da giuramento. Tale esegesi, molto spesso trascurata dalla dottrina o comunque poco discussa anche da quanti sembravano, o sembrano, conoscerla, è stata confutata nel 1988 da Jean-Marie Pailler¹⁷, per il quale *foedus* e *foederati* sono termini sempre riferiti al diritto pubblico, ciò che invece Mommsen, a mio parere convincentemente, aveva contestato con una vera filogenesi della parola *foedus*¹⁸. Del resto, non può essere sottovalutato un dato testuale alquanto evidente e assolutamente significativo: «alla linea 7 dove i consoli enumerano tutte le categorie delle persone soggette alle norme da essi fissate, dicono espressamente *civis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam* usando per gli alleati il termine più comprensivo di *soci*; né è verosimile che nell'intestazione e nel testo i consoli abbiano usato due termini diversi per indicare un medesimo concetto»¹⁹. A ciò mi permetto di aggiungere che, se i *foederatei* fossero i popoli alleati di Roma, l'intitolazione stessa del senatoconsulto, *De Bacanalibus quei foederatei esent*, verrebbe ad essere contraddetta dal suo contenuto testuale, dove oltre ai *socii*

¹⁵ H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.*, München 1976, 169.

¹⁶ F. Costabile, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Napoli 1984, 93.

¹⁷ J.-M. Pailler, *La répression de 186 a. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, [BEFAR 270] Roma 1988, 289-290.

¹⁸ Mommsen, *Le droit public* cit. 284 nt.1 «Cette idée ressort de la manière la plus énergique dans le témoignage le plus ancien que nous ayons de l'emploi de ce mot, dans les *foederatei* du sénatus-consulte des Bacchanales de 568, avec la défense additionnelle de *conjourasse, comvovise, conspondise, conpromesise, fidem inter se dedise*. Le serment unilatéral n'est jamais appelé de ce nom. *Foedus* est ordinairement entendu dans le sens de "liaison" (Curtius, Etym, p. 261; Corsen, Vocal. 1,145. 379); peut-être est - il plus exact de le rapprocher de *fundere* en sa qualité de 'libation' (Rom. Forsch. 1, 336). En tout cas c'est une idée de droit religieux. Par suite, tout traité d'alliance conclu dans les formes légales les plus parfaites est bien un *foedus*; mais la même qualité appartient également à d'autres traités publics quelconques; le *foedus* sabin de Romulus et le *foedus* albain de Tullus auxquels les anciens rattachent le développement de cette notion juridique, ne sont pas des traités d'alliance, mais des conventions de dédition conditionnelles ou pures et simples. La perpétuité elle-même n'est pas impliquée par l'idée de *foedus*; l'alliance aetolienne de 540, qui fut probablement conclue dans cette forme (Tite-Live, 26, 24), est, au moins principalement, conclue exclusivement pour la guerre alors en cours. On ne peut étendre au *foedus* lui-même ce qui est vrai des *foederati* dans la langue assise du droit. Sans doute la notion formelle du serment s'effaça plus tard, pour les Romains eux-mêmes, devant la notion matérielle de l'alliance dans le *foedus*; en suite de quoi le mot est plus d'une fois employé dans un sens atténué, pour une alliance non-jurée, mais c'est en discordance avec l'acception ancienne et technique».

¹⁹ Fronza, *De Bacanalibus* cit. 214.

e al *nomen Latinum*, che possono considerarsi due categorie di *foederati*, sono tuttavia previsti i *cives Romani*, che certo non potrebbero mai essere ricompresi fra gli alleati di sé stessi!

Quanto al secondo tema, è stato ben evidenziata da Francesca Lamberti²⁰ l'adesione della de Marini alla tesi secondo cui la repressione dei Baccanali fu un fatto sostanzialmente politico e non religioso²¹, il che mi sembra in effetti avvalorato dalla circostanza che il culto non fu vietato, come forse troppo sommarariamente si trova detto, ma più propriamente, almeno sotto il profilo giuridico, ristretto nel numero degli adepti e soggetto ad autorizzazione pretoria.

Si sa che delle pratiche dei culti bacchici le fonti letterarie, Livio in particolare²², sottolineano l'immoralità dei comportamenti sessuali e della bestialità indotta dal vino, dalla possessione e dall'orgia; tuttavia di tali pratiche non vi è traccia nel deliberato senatorio e non solo né tanto perché «la legislazione (*sic*) del *senatusconsultum* [è] preoccupata prevalentemente di colpire a fondo l'essenza giuridica e organizzativa delle associazioni bacchiche»²³, quanto perché tali accuse erano volte a giustificare la repressione di un fenomeno temuto socialmente e politicamente, ma i comportamenti, giudicati immorali se sottratti al controllo politico, non venivano tacciati come tali una volta autorizzati dal magistrato. La persistenza e l'accettazione dei Baccanali nel mondo romano trovano di fatto negli affreschi della Villa dei Misteri di Pompei, ascrivibili al II stile del I secolo a.C., la più certa testimonianza che le caratteristiche orgiastiche del culto non destavano né scandalo né riprovazione nella società romana, essendo percepite come un *medium* di comunicazione con la divinità che invasava i suoi fedeli.

Merito della Studiosa che oggi ricordiamo è quello di avere richiamato l'attenzione degli studenti su un tema, che si iscriveva nella cultura marxista in voga negli anni Settanta e Ottanta del Novecento attraverso le categorie, considerate validamente interpretative della storia antica, del 'conflitto di classe' e della 'economia capitalista' o dell' 'accumulo del capitale', senza tuttavia cadere in quegli anacronismi cui spesso indulgeva, più o meno consapevolmente, la dottrina dell'epoca.

Rossella Laurendi
Università di Genova
rossella.laurendi@giuri.unige.it

²⁰ Lamberti, *Gli interventi di urgenza* cit. 99-103.

²¹ de Marini Avonzo, *Il senato romano* cit. 69 «Se per molti anni le associazioni bacchiche erano state tollerate, nella decisione di abolirle si deve vedere l'espressione di una differente scelta politica».

²² Cfr. Lamberti, *Gli interventi di urgenza* cit. 99.

²³ C. Gallini, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari 1970, 58.